

## **C.I.R.S.**

### COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE

#### STATUTO

##### **- Art. 1 -**

##### **Denominazione**

1. E' costituita con sede in Firenze l'Associazione di Volontariato denominata "**C.I.R.S.- Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale - Onlus**" -, più avanti chiamata per brevità Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460:
  - a. l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  - b. è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a. ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - c. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  - d. l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - e. l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità;
  - f. l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

g.l'Associazione disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

h.l'Associazione adotterà nella denominazione e in qualsivoglia distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## **- Art. 2 -**

### **Finalità**

L'Associazione, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 1578 del 18.12.1961, opera ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, della legge 266/91 e sue eventuali modifiche e integrazioni e delle leggi regionali attuative. Essa, ispirandosi ai principi della solidarietà, si prefigge:

**a.** la promozione e la tutela della salute psico-fisica della persona, mediante l'erogazione di prestazioni direttamente volte alla prevenzione o alla rimozione di situazioni di bisogno, la tutela della salute psico-fisica, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dell'assistenza sanitaria, mediante l'erogazione con continuità di prestazioni direttamente volte alla prevenzione, alla cura ed alla rimozione di situazioni di bisogno, all'abilitazione e riabilitazione, rieducazione, reinserimento sociale ed assistenza a persone coinvolte in contesti di disagio sociale, nuove povertà, problematiche psicofisiche.

**b.** il servizio di assistenza, di prevenzione e di protezione sociale nel campo del bisogno in generale, anche nei suoi nuovi sviluppi e manifestazioni future, delle devianze psico-sociali,

dell'emarginazione, dell'immigrazione, con particolare riguardo ai minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

**c.** il collegamento fra le varie Sezioni locali di cui all'art. 17, anche con convegni, seminari ecc, scambi di conoscenze ed informazioni circa le modalità degli interventi attuati, la messa in comune di notizie, anche normative, riguardanti il settore del non profit, e comunque ogni altra iniziativa tendente a consolidare e sviluppare il patrimonio di esperienze, di eccellenze acquisite nel corso del tempo, per rendere i servizi resi sempre più rispondenti ai bisogni emergenti dal contesto sociale e ai nuovi criteri di organizzazione, di efficienza, di economicità delle strutture operanti.

### **- Art. 3 -**

#### **Scopi**

1. Per l'attuazione delle sue finalità l'Associazione si propone di:
  - a. promuovere la creazione di idonee strutture quali case di accoglimento e case famiglia, organizzare corsi di addestramento al lavoro, laboratori e all'occorrenza gestirli direttamente, nonché potenziare le strutture esistenti;
  - b. promuovere lo sviluppo di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e strutture diurne e/o residenziali;
  - c. promuovere attività ed interventi, stabili od occasionali, di terapia occupazionale per i propri assistiti, finalizzati al loro reinserimento sociale e lavorativo;
  - d. promuovere la creazione di cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
  - e. promuovere interventi di sostegno e sollievo alle famiglie degli utenti in carico

all'Associazione;

- f. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, in particolare con Enti locali;
- g. promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento;
- h. ogni altra iniziativa comunque diretta al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione si avvale prevalentemente di personale volontario aderente all'Associazione stessa, che presta la propria opera gratuitamente. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

#### - Art. 4 -

#### **Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d. contributi dei soci;
- e. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private nazionali ed europei,

- finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- f.rimborsi derivanti da convenzioni;
- g.entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

**- Art. 5 -**

**Soci**

1. Sono soci le persone fisiche che hanno compiuto il 18° anno di età che entrano a far parte dell'Associazione, in conseguenza dell'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio. La domanda deve essere presentata al Consiglio ed è subordinata al vaglio dei seguenti requisiti:
  - a.riconoscimento da parte del richiedente delle finalità dell'Associazione e impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stabiliti dal presente Statuto;
  - b.non essere interdetto, o inabilitato;Sulla domanda decide il Consiglio. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea, su richiesta scritta dell'interessato.
2. Sono pro-tempore Soci dell'Associazione i Presidenti delle Sezioni riconosciute sulla base di una delibera del Consiglio.

**- Art. 6 -**

**Diritti e doveri del socio**

1. I soci hanno diritto:
  - a.a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b.a partecipare alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, con diritto di voto qualunque sia l'oggetto all'o. d. g.

c.ad accedere alle cariche associative;

2. I soci devono:

a.osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b.versare annualmente la quota associativa;

c.mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

d.prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

#### **- Art. 7 -**

#### **Recesso ed esclusione del Socio**

1. La qualità di socio si perde:

a.per recesso che può essere chiesto in forma scritta, entro un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale;

b.per morte;

c.per non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

d.per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

e.per comportamenti che possano danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione;

f.per non adempiere puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

g.per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

h. per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

2. I Presidenti delle Sezioni Locali perdono la qualifica di socio anche per effetto della revoca del riconoscimento della Sezione Locale che rappresentano.
3. L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio con deliberazione motivata, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è comunicata al socio in forma scritta. Contro la decisione del Consiglio il socio può chiedere il pronunciamento dell'Assemblea.

Il socio escluso, decaduto o receduto non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

#### - Art. 8 –

#### **Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono gratuite

#### - Art. 9 –

#### **L'Assemblea**

1. L'assemblea, organo deliberante dell'Associazione, è formata dai soci e dai Presidenti in carica delle Sezioni Locali, e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio può farsi

rappresentare all'assemblea da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:
  - a. approva il bilancio annuale;
  - b. nomina il consiglio direttivo;
  - c. può nominare un revisore o il collegio dei revisori;
  - d. determina l'entità della quota annuale dei soci e della quota di partecipazione alla spesa di cui all'art. 2 punto c. delle sezioni locali su proposta del Consiglio;
  - e. individua gli indirizzi generali cui le Sezioni Locali intendono attenersi;
  - f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
  - g. delibera sul ricorso avanzato dal socio in seguito al provvedimento di esclusione.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo. Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto, anche via mail o fax, da inviare almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo e l'organo di revisione, se nominato.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.



L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà comunque il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

6. I bilanci predisposti dal Consiglio direttivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non siano approvati. I soci possono prenderne visione.

7. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto

#### **- Art. 10 -**

### **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio direttivo spetta:

a. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b. nominare il Presidente e il Vicepresidente;

c. deliberare sulle domande di nuove adesioni con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri;

- d. provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e risponderne dinanzi all'Assemblea;
  - e. redigere, se ritenuto opportuno, un regolamento interno per l'applicazione dello statuto e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  - f. i verbali sono redatti dal segretario nominato dal Consiglio.
4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; la convocazione è fatta dal Presidente con invito inoltrato, anche via mail o fax, ai singoli membri almeno tre giorni prima dell'adunanza. La presenza alle riunioni può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.
5. In caso di gravi irregolarità o di mancato funzionamento degli organi amministrativi di una delle Sezioni Locali, il Consiglio ha la facoltà, di revocarne il riconoscimento come Sezione Locale dell'Associazione.

**- Art. 11 -**

**Il Presidente**

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, presiede lo stesso e l'Assemblea dei soci e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
2. Il Presidente provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea e in caso di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio con l'obbligo di

riferire al medesimo e di chiedere la ratifica alla prima seduta del Consiglio.

3. Per l'apertura di conti, di conti correnti e prelevamenti relativi, sarà necessaria la firma del solo Presidente.

**- Art. 12 -**

**Revisore e Collegio dei Revisori**

Al Revisore o al Collegio dei Revisori è riservato il controllo sulla contabilità dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplementi; sia il Revisore che il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.

Possono essere nominati Revisori solo persone iscritte negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro oppure iscritti nel Registro dei Revisori Contabili disciplinato con D.P.R. 20.11.1992 n. 474.

**- Art. 13 -**

**L'esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**- Art. 14 -**

**I bilanci sociali annuali**

Il Presidente fa predisporre il bilancio consuntivo, il quale deve riportare, fra l'altro, tutti i beni mobili ed immobili, i contributi e i lasciti a favore dell'Associazione. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno.

**- Art. 15 -**

## **Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni di essa, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad Associazione simile indicata dall'Assemblea ai sensi della L. 266/91 e sue modificazioni.

**- Art. 16 -**

### **Delle Sezioni Locali**

1. Associazioni locali, con finalità analoghe a quelle indicate all'art. 2 del presente statuto, possono essere riconosciute come Sezioni Locali dell'Associazione con delibera del Consiglio, il quale stabilisce anche la loro competenza territoriale, che può essere su di una provincia, su più province, su una regione o anche su più regioni.

2. Le sezioni Locali organizzano i propri interventi autonomamente nei settori di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, quale risposta ai problemi del territorio in cui insistono. Le Sezioni Locali godono di completa autonomia patrimoniale, giuridica e amministrativa e quindi rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza responsabilità per l'Associazione.

3. Le Sezioni Locali sono composte da soci che devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto ed hanno i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7.

Le Sezioni Locali conformano il proprio statuto alle rispettive esigenze, anche al fine di conseguire la personalità giuridica ed il riconoscimento come Onlus, ai sensi della normativa statale, regionale e provinciale.

Ai fini del riconoscimento come Sezioni Locali dell'Associazione, lo statuto delle Sezioni deve prevedere gli obblighi di cui al successivo art. 17.

**- Art. 17 -**

## **Obblighi delle Sezioni Locali**

Le Sezioni Locali devono conformare la propria attività alle eventuali indicazioni ed agli indirizzi espressi dall'Associazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno le Sezioni Locali trasmettono all'Associazione la relazione illustrativa dell'attività svolta.

E' consentito al Consiglio Direttivo di eseguire in ogni momento visite presso le sedi delle Sezioni Locali per verificarne l'attività e la sua rispondenza alle finalità dell'Associazione.

Le Sezioni locali partecipano alle spese relative all'attività svolta dall'Associazione di cui all'art. 2 punto c. nei limiti di spesa preventivamente deliberate.

**- Art. 18 -**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni e da quelle del regolamento dell'Associazione, valgono le norme della legge 266/91 e delle leggi regionali attuative, nonché quelle del Codice Civile, in quanto applicabili.